



COMUNE DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA

SERVIZIO PARCHI E GIARDINI

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
VERDE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 05.04.2004
aggiornamento: approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 13.03.2019

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE	1
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	4
Art. 1	4
Principi	4
Art.2	4
Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 3	4
Ambito di applicazione.....	4
Art. 4	5
Funzioni dell'Amministrazione Pubblica e Vigilanza	5
TITOLO II	6
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	6
Art. 5	6
Tutela delle alberature da salvaguardare	6
Art. 6	7
Tutela dei rifugi e nidi della fauna selvatica sulle alberature	7
Art. 7	7
Difesa fitosanitaria delle alberature	7
TITOLO III	7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL VERDE PUBBLICO E DI USO PUBBLICO.....	7
Art. 8	7
Progettazione del verde pubblico e di uso pubblico.....	7
Art. 9	9
Gestione del verde pubblico	9
Art. 10	10
Area di pertinenza delle alberature.....	10
Art. 11	10
Danneggiamenti	10
Art.12	11
Difesa delle piante in aree di cantiere	11
Art. 13	12
Manomissioni o alterazioni del verde pubblico.....	12
per lavori edili, stradali e simili	12
Art. 14	12
Manutenzione con sponsorizzazione	12
TITOLO IV	13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL VERDE PRIVATO.	13
Art. 15	13
Interventi sulle aree private	13
Art. 16	13
Abbattimento di alberi	13
Art. 17	15
Potature di alberi	15
Art. 18	16
Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.	16
TITOLO V	17
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEL VERDE PUBBLICO	17
Art. 19	17
Comportamenti vietati e prescritti.....	17

TITOLO VI	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
<i>Art. 20</i>	19
<i>Ordinanze di esecuzione del regolamento</i>	19
<i>Art. 21</i>	19
<i>Sanzioni</i>	19
<i>Art. 22</i>	19
<i>Impianti in sostituzione</i>	19
<i>Art. 23</i>	20
<i>Norme finanziarie</i>	20
<i>Art. 24</i>	20
<i>Riferimenti legislativi</i>	20
<i>Art. 25</i>	20
<i>Norma transitoria</i>	20
<i>Art. 26</i>	20
<i>Efficacia</i>	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Principi

- 1 - La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio (valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica), riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento e sostegno della varietà biologica del territorio.
- 2 - La Città ne conosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente regolamento intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato, in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita degli abitanti.
- 3 - Il Regolamento costituisce lo strumento contenente le norme generali da seguire per la razionale, efficace ed economica tutela e conservazione del verde presente sul territorio comunale, pubblico e privato, e per indicare le modalità di intervento nelle trasformazioni del territorio stesso, in conformità ed a completamento di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dagli strumenti urbanistici.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1 - Il Regolamento detta disposizioni:
 - a) per la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
 - b) per la disciplina degli interventi sulle aree sistemate a verde, di proprietà pubblica e di uso pubblico,
 - c) per la disciplina degli interventi di manutenzione delle aree a verde di proprietà privata
 - d) per la gestione e progettazione del verde pubblico;
 - e) per la regolamentazione dell'uso delle aree pubbliche e di uso pubblico sistemate a verde.
- 2 - La Città si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, del Servizio Parchi e Giardini dell'Ufficio Tecnico Comunale cui è demandata la gestione del Verde Pubblico. Pertanto, tutti gli interventi che, sulla base di quanto espressamente indicato negli articoli del presente Regolamento, in ambito comunale, anche in misura minimale, interessino il patrimonio verde esistente o da realizzare, devono ottenere parere preventivo ovvero vincolante, dal punto di vista agrotecnico e paesaggistico, da parte del suddetto servizio, competente in materia.
- 3 - Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione, utilizzando l'istituto della convenzione, con imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini, singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde ed al fine di consentirne una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica secondo le specifiche modalità indicate nei successivi articoli:
 - a) nelle aree pubbliche e di uso pubblico, sistemate e verde;
 - b) nelle aree private, con presenza di verde, destinate a pubblico servizio o a verde pubblico dallo strumento urbanistico vigente;
 - c) nelle aree espressamente indicate dallo strumento urbanistico;
 - d) in parchi, giardini o aree pertinenziali con presenza di verde di proprietà privata;
 - e) alle alberature pubbliche;

- f) alle alberature private;
 - g) nella progettazione di nuovi interventi o di ristrutturazioni, ampliamenti o restauri, di iniziativa pubblica e privata, che interessino il verde.
2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento:
- a) gli alberi da frutto, ad esclusione delle antiche varietà locali;
 - b) gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno), i pioppi di coltivazione, le robinie pseudoacacia, gli ailanti, i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno (tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente);
 - c) gli alberi facenti parte di formazioni forestali ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 s.m.i. "Gestione e promozione economica delle foreste" e del Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
 - d) gli orti botanici;
 - e) le aree destinate ad attività vivaistica.

Art. 4

Funzioni dell'Amministrazione Pubblica e Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il servizio comunale a cui è demandata la gestione del verde pubblico, garantisce la gestione delle aree verdi e delle alberature pubbliche, con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria, nella salvaguardia della pubblica incolumità, secondo i seguenti principi:
 - a) rispetto della vegetazione come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità di vita degli abitanti;
 - b) conoscenza, censimento della vegetazione e monitoraggio nel suo sviluppo;
 - c) mantenimento per quanto possibile integro della vegetazione, anche attraverso l'effettuazione di monitoraggi sulla stabilità degli individui arborei;
 - d) incremento e cura della vegetazione, nel rispetto delle specie caratterizzanti il contesto locale e con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.
2. Il Corpo di Polizia Municipale concorre, unitamente al Servizio Parchi e giardini dell'Ufficio Tecnico Comunale, al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 3° dell'art. 2, nonché quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 s.m.i. in materia di accertamento di violazioni,
 - svolgendo i compiti di accertamento e verbalizzazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, mediante redazione di verbali, predisposti anche con la collaborazione del Servizio Parchi e Giardini.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 5

Tutela delle alberature da salvaguardare

1. Le norme che seguono sono riferite alle alberature pubbliche ed alle alberature private, fatto salvo quanto indicato all'art. 7 "Gestione del verde pubblico" relativamente alle alberature di proprietà comunale.
2. Devono intendersi sottoposti a tutela i beni tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", anche se non espressamente evidenziati sugli elaborati dello strumento urbanistico generale vigente.
3. Fermo restando il regime di tutela per i beni culturali e paesaggistici di cui al punto 2. nonché il regime di tutela definito dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Biella, sono *oggetto di salvaguardia* ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) per gli alberi di **1° grandezza** (intendendosi come tali quelli che presentano a maturità altezza superiori a 18 metri, tipo acero platanoido, e pseudoplatano, cedro, platano, faggio, ippocastano, tiglio, quercia, pino, liroiodendro, olmo, castagno, ecc.), quelli che hanno circonferenza del tronco - rilevato a 1,30 metri dal suolo - pari o superiore a 150 cm;
 - b) per gli alberi di **2° grandezza** (intendendosi come tali quelli che presentano a maturità altezza compresa tra 18 e 12 metri, tipo acero campestre, betulla, magnolia, sofora, palma, liquidambar, ecc.), quelli che hanno circonferenza del tronco - rilevato a 1,30 metri dal suolo - pari o superiore a 120 cm;
 - c) per gli alberi di **3° grandezza** (intendendosi come tali quelli che presentano a maturità altezza inferiore a 12 metri, tipo cipresso, lagerstroemia, ibisco, prunus, Koelreuteria, meli da fiore, sorbo, Crataegus, ecc.) quelli che hanno circonferenza del tronco - rilevato a 1,30 metri dal suolo - pari o superiore a 90 cm;
 - d) le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c);
 - e) gli alberi piantati in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto dal presente regolamento, anche se non presentano i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d);
 - f) gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale assoggettati ad un regime di particolare tutela ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 1995 n.50 (alberi monumentali e di alto pregio naturalistico e storico), della Legge 14 gennaio 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento", del Decreto 19 dicembre 2017 "approvazione dell'elenco nazionale degli Alberi Monumentali";
 - g) gli elementi vegetali, singoli ovvero costituenti un sistema del verde di particolare interesse, per i quali sussiste specifico richiamo negli elaborati del P.R.G.C. . Ai fini del coordinamento del presente regolamento del verde con le Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale, nonché con la legislazione vigente in materia, per alberature di pregio e per alberature di alto fusto con particolari valori culturali e paesaggistici devono intendersi, oltre a quelle eventualmente assoggettate a regime di tutela ai sensi della citata Legge Regionale n.50/95 e del Decreto 19 dicembre 2017, anche le alberature aventi le caratteristiche agronomiche e dimensionali espresse alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Art. 6

Tutela dei rifugi e nidi della fauna selvatica sulle alberature

In caso di abbattimenti di alberi, gli eventuali animali selvatici ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero della fauna selvatica, che provvederanno alla loro reintroduzione in natura.

Art. 7

Difesa fitosanitaria delle alberature

1. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - b) la difesa delle piante dai danneggiamenti;
 - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate nel presente regolamento;
 - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, ai proprietari o utilizzatori è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

In particolare, sono obbligatorie le lotte istituite dal Ministero delle politiche agricole e forestali con appositi decreti, segnalate sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

3. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta agronomica o biologica, ovvero, quando tale metodica di intervento non sia ritenuta possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, rispondenti ai seguenti criteri:
 - a) efficacia nella protezione delle piante;
 - b) bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
 - c) minimo impatto ambientale;
 - d) assenza di fitossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto di trattamento;
 - e) rispetto delle normative vigenti .
4. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti ed in coerenza con il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica.
5. E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL VERDE PUBBLICO E DI USO PUBBLICO.

Art. 8

Progettazione del verde pubblico e di uso pubblico

1. La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica, sia di iniziativa privata nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, ad integrazione di quanto stabilito negli elaborati del P.R.G.C. e nel Regolamento Edilizio vigenti. Sui progetti relativi agli interventi di cui sopra dovrà essere richiesto, da parte del Responsabile del Procedimento designato, il parere preventivo al servizio comunale a cui è demandata la gestione del verde pubblico:

- a) Per interventi di iniziativa pubblica, nella fase di redazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
 - b) Per interventi di iniziativa privata, nella fase di istruttoria per il rilascio dell'atto autorizzativo dovuto ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico-edilizia.
2. Il progetto del verde, per gli interventi di cui al precedente comma 1, deve comprendere:
- a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);
 - b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
 - c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente i mq. di verde previsti dal PRG, e quelli di progetto. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative.
 - d) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
 - e) piano di manutenzione programmato.
3. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
4. La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità. Dovranno essere valutati i seguenti parametri: diametro ed altezza della chioma a maturità, in funzione delle dimensioni stradali e degli edifici limitrofi, oltre all'altezza degli stessi (esistenti od in progetto); inserimento paesaggistico; capacità di adattarsi alle condizioni pedoclimatiche dell'habitat urbano; facilità di gestione (da evitare, ad es.: specie e varietà facilmente soggette ad attacchi parassitari, specie e varietà che producono sostanze, frutti o fiori imbrattanti, specie ad elevata allergenicità, ecc.); fragilità del legno e la sua facilità di essere aggredito da parte delle carie; capacità di ombreggiamento; velocità di crescita; origine (privilegiare le specie autoctone rispetto alle esotiche); longevità. Si richiamano le "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL VERDE URBANO e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico.
5. La distanza di piantamento (sesto d'impianto) deve essere in genere pari al diametro della chioma dell'albero utilizzato a maturità (8-12 m per piante di I grandezza, 6-8 m per piante di II grandezza, 4-6 m per piante di III grandezza). Gli alberi all'impianto devono avere circonferenza del fusto, misurata ad un metro dal suolo, non inferiore a 18 cm.
6. Gli alberi, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere posti a dimora a regola d'arte, con idoneo sistema di tutoraggio.
7. Nelle aree destinate a verde, limitatamente agli interventi di iniziativa privata di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti coperture minime a maturità: 30% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) della superficie destinata a verde o permeabile; 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i rapporti sopra richiesti.
8. Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico, realizzati a cura del Comune ovvero nell'ambito degli interventi di iniziativa privata di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere prevista una dotazione minima di 1 albero di II o III grandezza e 12 piante arbustive, disposte in gruppi o siepi, ogni 6 posti auto, da impiantare in piena terra, se consentito dalla conformazione del sito. Nei casi in cui gli impianti delle nuove essenze arboree ed

arbustive richieste siano impossibili o inattuabili, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee, limitatamente ai soli interventi di iniziativa privata di cui al comma 1 del presente articolo l'impianto degli alberi e degli arbusti avverrà in altra area, di proprietà comunale, su indicazione del Servizio Parchi e Giardini dell'U.T.C..

9. A sostituzione –totale o parziale - dei piantamenti di alberi ed arbusti di cui al comma 6 del presente articolo, a parità di incidenza economica, potrà essere richiesta la fornitura e l'installazione di attrezzature ludiche per bambini e di arredi, conformi alla normativa vigente in materia, secondo quantità proporzionate alla dimensione dell'intervento in progetto e con caratteristiche strutturali ed estetiche stabilite dal servizio comunale a cui è demandata la gestione del verde pubblico.

Art. 9

Gestione del verde pubblico

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni, stabiliti nel presente regolamento. Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto di manutenzione programmata, finalizzata all'effettuazione delle pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde. In particolare:
 - a) per *manutenzione ordinaria* si intendono tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale e precisamente:
 - I il taglio dei tappeti erbosi, programmato in modo da conferire un aspetto decoroso durante tutto l'arco stagionale; il numero dei tagli sarà commisurato al tipo di tappeto erboso ed al livello di fruizione che su di esso insiste, con un minimo di 1 volta l'anno per prati estensivi, incentivando l'impiego della tecnica di taglio senza raccolta (*mulching*);
 - II le concimazioni;
 - III le arieggiature;
 - IV la potatura di specie arbustive;
 - V la potatura di specie arboree limitatamente alla eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, alle operazioni di spalcatura e di innalzamento delle fronde, per garantire visibilità e percorribilità delle sedi viarie, carraie e pedonali comunali.
 - b) Per *manutenzione straordinaria* si intendono gli interventi di potatura degli alberi (potatura di formazione, di contenimento, di rimonda, di risanamento), di diradamento, di abbattimento (salvo il caso di tutela della pubblica incolumità).
2. La potatura degli alberi pubblici è consentita se necessaria al corretto mantenimento delle alberature stesse, se aiuta a regolarne la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali, a prevenire l'insorgere di difetti strutturali (potatura di formazione), a garantire il rispetto del Codice Civile e del Codice della Strada.
3. La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi per la pubblica incolumità e quando non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa, per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima e di branche laterali di un albero adulto.
4. Il Comune si impegna ad evitare l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario, cioè nel caso in cui si manifestino evidenti rischi per l'incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate, con gravi patologie o compromesse nella loro stabilità); sia evidente che la pianta è morta; oppure al fine di consentire la realizzazione ovvero la tutela di una opera pubblica. In questi casi, si predisporrà, ove compatibile con la conformazione dei luoghi, il rinnovamento del patrimonio arboreo, secondo i criteri di cui all'art. 8.
5. Fatti salvi i casi di pericolo imminente, di forza maggiore o relativi a specie arboree infestanti ovvero secche in piedi, l'abbattimento di alberature pubbliche deve essere preceduto da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla Circoscrizione competente ed alla cittadinanza; l'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 15 gg. dalla suddetta informativa.
6. L'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di opera pubblica da parte dell'organo amministrativo competente, ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, costituisce - agli effetti del presente comma- preventiva informazione.
7. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale è consentito:

- a) sistemare o rimuovere alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- b) asportare piante e arbusti infestanti;
- c) utilizzare mezzi agricoli o speciali, purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati col presente Regolamento.

8. Gli spazi protetti destinati ai cani, individuati nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, ai sensi del Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città, dovranno essere dotati di alberature, di specie compatibile con le dimensioni dei luoghi, e di arbusti sempreverdi. In tali aree si dovrà provvedere ad effettuare almeno 10 tagli annuali del tappeto erboso nonché adeguati interventi di pulizia e di disinfezione.

Art. 10

Area di pertinenza delle alberature

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata di norma ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero esistente la superficie circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, avente come raggio la misura della circonferenza del fusto stesso moltiplicata per quattro (4). Per casi particolari di alberature esistenti, l'area di pertinenza può essere individuata da apposita prescrizione del servizio competente.
3. L'"area di pertinenza" della alberatura (al netto di cordoli e relative fondazioni) per le aree verdi di nuova progettazione, è individuata in un'aiuola della misura di m. 1,0 × 1,0 al piede degli alberi di minore sviluppo (III° grandezza), della misura di m. 1,5 × 1,5 al piede degli alberi di II° grandezza e della misura minima di m 2,0 × 2,0 al piede di alberi di grande sviluppo (I° grandezza). Nel caso di rifacimento di aiuole, marciapiedi alberati, o interventi simili, il servizio competente può disporre che in prossimità delle alberature esistenti siano messi in opera cordoli e manufatti ovvero siano utilizzate gabbie metalliche, per proteggere i tronchi.
4. Il presente articolo, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

Art. 11

Danneggiamenti

1. Nelle aree pubbliche e di uso pubblico, è fatto divieto di:
 - a) depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche, ad esclusione dei presidi autorizzati, nei pressi degli apparati radicali delle alberature e, all'interno dell'area di pertinenza, impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche, accendere fuochi, salvo casi di pubblica sicurezza.
 - b) effettuare nelle aree di pertinenza delle alberature ricarichi superficiali del terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm.
 - c) appendere su alberi ovvero impiantare su aiuole e prati strutture di qualsiasi tipo, salvo specifiche autorizzazioni, rilasciate dal competente servizio comunale per uso temporaneo, effettuare affissioni, chiodature o legature sui fusti che possano danneggiare la pianta, con esclusione di strutture necessarie a garantire la stabilità dell'albero ai fini della tutela della pubblica incolumità;
 - d) costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole.
2. I danneggiamenti che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità fisica e lo sviluppo della pianta, compresa l'esecuzione di potature in difformità ai principi enunciati dal presente regolamento, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti, e come tali soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge, con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.
4. In caso di danno conseguente ad incidente stradale, si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.
5. Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale è soggetto al pagamento della sanzione prevista dal presente Regolamento, da destinare ad interventi di integrazione e ripristino del verde pubblico comunale.

Art.12

Difesa delle piante in aree di cantiere

1. Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono il patrimonio verde, pubblico e di uso pubblico, in ogni sua forma, direttamente o indirettamente, devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri, preservando, mantenendo e ripristinando le esigenze agronomiche, ecologiche e biologiche del verde.
2. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di:
 - a) Difesa delle superfici vegetali
 - I. Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete alta almeno 1,80 metri.
 - II. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.
 - III. E' fatto assoluto divieto di addossare materiale di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco o sulle aiuole.

Eccezionali deroghe possono essere concesse dai competenti uffici comunali in presenza di stato di necessità e di adeguate misure di protezione meccanica del tronco e di opere di difesa contro il costipamento del terreno.
 - IV. Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il libero accesso alle piante per i necessari interventi conservativi e per gli eventuali trattamenti antiparassitari o altro.
 - V. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma di alberi e cespugli.
 - b) Difesa delle parti aeree degli alberi.
 - I. Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m.2,00.
 - II. Se per insufficienza di spazio non è possibile la messa in sicurezza della superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m.2,00, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.
 - III. I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale soffice quale gomma o juta.
 - IV. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati o al margine del bosco e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciature del tronco e dei rami principali con juta.
 - c) Difesa delle radici degli alberi
 - I. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie e di modesta entità. In ogni caso se il riporto supera i 20 cm di ricarica di terreno, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione, alternati a settori di terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.
 - II. A causa del pericolo di rottura di radici, gli scavi devono essere effettuati ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla base del tronco del soggetto arboreo. In casi particolari, con alberi giovani o attraverso l'utilizzo dello scavo manuale, la distanza può essere ridotta a mt.1,50.
 - III. In presenza di pavimentazioni impermeabili e rigide dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto con diametro di almeno 1,50 metri, da ricoprire con materiale organico per garantire l'attività microbiologica e gli scambi gassosi del terreno.

- IV. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti; è fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.
3. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
 4. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 13

Manomissioni o alterazioni del verde pubblico per lavori edili, stradali e simili

1. Nei casi in cui sia necessario, da parte di operatori privati, alterare o manomettere il suolo pubblico esclusivamente sistemato a verde, ovvero in parte pavimentato, i servizi comunali competenti al rilascio della relativa autorizzazione (ai sensi del Codice della Strada, del "Regolamento per la rottura del suolo pubblico", del "Regolamento per la disciplina delle attrezzature e degli arredi costituenti dehors", ovvero di altri regolamenti comunali) si avvarranno del parere vincolante del Servizio Parchi e Giardini per l'emissione dell'atto autorizzativo.
2. A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area interessata, è data facoltà al Servizio Parchi e Giardini di richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fideiussione, da svincolarsi a lavori ultimati, pari al valore delle opere di ripristino da eseguire (stimato sulla base del prezzario della Regione Piemonte riferito all'anno di intervento), aumentato del 25%.

Art. 14

Manutenzione con sponsorizzazione

1. Il Comune di Biella ha la facoltà di assegnare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle aree a verde pubblico a persone fisiche o giuridiche.
2. La sponsorizzazione, cioè il servizio di manutenzione svolto da soggetti privati a titolo gratuito in cambio dell'installazione di una o più targhe informative, sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare tecnico, predisposto dal Servizio Parchi e Giardini dell'Ufficio Tecnico Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti, nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia di pubblicità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL VERDE PRIVATO.

Art. 15

Interventi sulle aree private

1. Per le aree private a verde valgono le linee guida espresse nel Titolo III "Disposizioni particolari sul verde pubblico e di uso pubblico", nonché le prescrizioni locali contenute nei vigenti Regolamento Edilizio e Regolamento di igiene e sanità pubblica, al fine di mantenere il patrimonio verde sano ed in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare rischio per la pubblica incolumità e problemi igienico-sanitari.
2. I proprietari, o gli utilizzatori, di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della vegetazione, in modo che non riduca la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche e che non risulti di pregiudizio all'incolumità pubblica. I proprietari di aree verdi sono responsabili delle essenze vegetali di loro competenza ed hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi.
3. E' fatto obbligo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature, controllandone la stabilità.
4. I proprietari, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente, nell'arco dell'anno solare, alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e contenimento della diffusione della flora, arborea ed arbustiva, che si protende oltre il confine di proprietà, sia su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.), in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale, sia su proprietà private, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.) ed il rischio di incendio. Le siepi e le piantagioni poste a dimora lungo recinzioni su confini di proprietà e su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) dovranno essere mantenute in modo che la loro altezza non ecceda l'altezza massima consentita della recinzione medesima, nel rispetto del Regolamento Edilizio.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.
6. Per l'esecuzione di potature e abbattimenti degli alberi ricadenti in aree private, si applicano le prescrizioni di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Art. 16

Abbattimento di alberi

1. L'abbattimento di alberi è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali, ad esempio, accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
2. L'abbattimento di alberi privati, insistenti nelle aree individuate all'art. 3 "Ambito di applicazione" è soggetto ad autorizzazione comunale.
La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento. In caso di urgenza manifesta, espressamente dimostrata, a giudizio del Servizio Parchi e Giardini, l'intervento di abbattimento potrà essere immediatamente disposto dallo stesso.
3. L'istanza di abbattimento deve essere indirizzata al Comune di Biella e deve essere corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di abbattimenti interessanti complessi immobiliari a gestione condominiale è fatto obbligo di esibire copia del verbale dell'assemblea dei condòmini.

4. Il provvedimento con il quale il Comune rende noto al proprietario l'autorizzazione ovvero il diniego all'abbattimento, da emettere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere tecnicamente motivato e contenere, in caso di diniego, l'indicazione dei motivi di legge o regolamento che non consentono l'abbattimento e, qualora l'alberatura oggetto dell'istanza sia tutelata ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, la specificazione della disciplina ad esso applicabile.
5. L'albero abbattuto deve essere sostituito con nuovi impianti, dei quali dovrà essere garantito l'attecchimento, (anche nel caso di abbattimento per tutela della pubblica incolumità), secondo lo schema seguente:

per alberi di I grandezza

Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo inferiore o uguale a 90 cm	n. 1 pianta (dimensioni minime H.3.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 18 cm)
Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo compresa tra 91 cm e 149 cm	n.1 pianta (dimensioni minime H.4.00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 20 cm)
Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo superiore o uguale a 150 cm	n.2 piante (dimensioni minime H.5.00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 25 cm)

Per alberi di II grandezza

Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo inferiore o uguale a 70 cm	n. 1 pianta (dimensioni minime H.3,50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 18 cm)
Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo compresa tra 71 cm e 119 cm	n.1 pianta (dimensioni minime H.4,00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 20 cm)
Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo superiore o uguale a 120 cm	n.1 pianta (dimensioni minime H.5.00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 25 cm)

Per alberi di III grandezza

Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo inferiore o uguale a 50 cm	n. 1 pianta (dimensioni minime H.3,50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 18 cm)
Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo compresa tra 51 cm e 89 cm	n.1 pianta (dimensioni minime H.4,00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 20 cm)
Per Circonferenza a mt 1,30 dal suolo superiore o uguale a 90 cm	n.1 pianta (dimensioni minime H.4,50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 22 cm)

6. Quando gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni del Servizio Parchi e Giardini in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.
7. I soggetti arborei da impiegare per i nuovi impiantidovranno avere le dimensioni minime indicate nella tabella di cui al comma 5 del presente articolo. E' possibile l'impianto di soggetti arborei di minori dimensioni purchè in maggior numero, tale da soddisfare geometricamente il requisito dell'altezza dendrometrica; in tal caso, i nuovi impianti dovranno comunque avere altezza non inferiore a metri 2,50.
8. A garanzia dell'adempimento di quanto sopra, il richiedente, per l'emissione del provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto 4., dovrà provvedere alla costituzione di cauzione, a mezzo di deposito cauzionale a favore del Comune di Biella ovvero a mezzo di stipula di polizza fideiussoria, da svincolarsi a lavori ultimati, pari al valore degli impianti da eseguire (stimato sulla base del prezziario della Regione Piemonte riferito all'anno dell'intervento) aumentato del 25%. In alternativa, potrà essere presentata documentazione fotografica attestante l'avvenuto piantamento dei soggetti arborei nel numero e nelle dimensioni prescritte, in area di proprietà del richiedente ovvero di

proprietà comunale secondo le modalità operative che saranno indicate dal Servizio Parchi e Giardini.

9. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo al 15 ottobre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
10. E' vietato l'abbattimento delle alberature sottoposte a tutela, di cui all'art.5 "Tutela delle alberature da salvaguardare", fatto salvo per i casi di rischio accertato per la pubblica incolumità, da dimostrare con relazione peritale a firma di Agronomo abilitato ai sensi di legge, con l'ausilio delle metodologie analitiche e strumentali riconosciute a livello europeo.
11. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta, fatta salva l'applicazione di leggi vigenti in materia quando il fatto costituisca più grave illecito:
 - a l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento;
 - b l'obbligo dell'impianto in sostituzione, secondo le indicazioni contenute nell'art.22 del presente Regolamento.

Art. 17 Potature di alberi

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi. In via generale, il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità. La rimozione di parti morte è consentita, in qualunque periodo dell'anno.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 8 cm di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.
3. E' vietato:
 - a) qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere in forma;
 - b) potare branche e rami vivi al di fuori del periodo di quiescenza vegetativa per le sempreverdi, corrispondente al periodo immediatamente successivo alla fioritura, salvo per comprovate esigenze di tutela della pubblica incolumità; per le conifere sono comunque ammessi interventi di spalcatura sul terzo inferiore dall'altezza del suolo;
 - c) potare branche e rami vivi al di fuori del periodo di quiescenza vegetativa per le caducifoglie (da 15 ottobre al 15 marzo), salvo per comprovate esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. Deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3 possono essere concesse previa presentazione di domanda specifica al Comune di Biella, con le modalità indicate all'art. 16 "Abbattimenti", per la salvaguardia della pubblica incolumità ovvero per evitare, in via temporanea, l'abbattimento immediato dell'albero.
5. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo, interessando rami e branche vivi di diametro non superiore a cm 8, attraverso operazioni di spuntatura, speronatura, diradamento e taglio di ritorno. Quest'ultima tecnica, comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno" pratica i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali.
6. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 18

Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

1. È vietato incendiare e diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade, allo scopo di eliminare l'erba e/o la vegetazione ripariale autoctona.
2. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
3. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade (provinciali, comunali e vicinali) è fatto obbligo a frontisti di provvedere allo sfalcio periodico dell'erba, ed alle opere strettamente necessarie per mantenerne l'efficienza idraulica, atta a garantire il regolare deflusso delle acque, compreso il taglio della vegetazione arborea, previo ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi del presente regolamento nonché ai sensi della vigente normativa in materia idraulica, forestale e paesaggistica, se dovute.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEL VERDE PUBBLICO

Art. 19

Comportamenti vietati e prescritti

1. L'utilizzo delle aree verdi, pubbliche e di uso pubblico, da parte della cittadinanza è assicurato in tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente e delle cose, nel rispetto delle persone.
2. Limitazioni all'accesso o all'uso, sia da parte di persone sia di animali, potranno essere previste, con apposito provvedimento dirigenziale, al fine di preservarne i valori naturalistico-ambientali e paesaggistico-monumentali ovvero per esigenze di pubblica sicurezza.
3. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
4. Ad integrazione di quanto prescritto nei vigenti Regolamenti Comunali di Igiene e sanità pubblica e sulla Tutela ed il benessere degli animali in città, nelle aree sistemate a verde è fatto divieto, salvo specifica prescrizione o finalità manutentiva, di:
 - a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Comunale, pubbliche e di uso pubblico.
 - b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 - c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, elementi di arredo o parti di essi, realizzare orti privati, mettere a dimora piante, calpestare le aiuole fiorite, calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco.
 - d) Omettere la necessaria diligenza atta a vietare che un animale in proprio affidamento molesti o ferisca persone o altri animali. I cani devono essere tenuti al guinzaglio. Apposite segnalazioni indicano le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
 - e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini e le aree appositamente attrezzate; in ogni caso il proprietario e/o accompagnatore dell'animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
 - f) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, lasciare accesi mozziconi di sigarette.
 - g) Inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d'acqua.
 - h) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi.
 - i) Provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere.
 - j) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli per la deambulazione dei portatori di handicap, di vigilanza, servizio, soccorso, per la manutenzione del verde, per attività di commercio ambulante e di punti fissi di ristoro in possesso delle prescritte autorizzazioni.
 - k) Utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei percorsi e sentieri predisposti; in ogni caso le biciclette dovranno essere condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni; quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
 - l) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 - l) Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio, accendere fuochi o preparare braci o carbonelle, salvo diverse disposizioni in loco.
 - m) Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle pubbliche strutture.

n) Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese nelle aree verdi: balneazione, pescare, ostruire e deviare le acque, versare sostanze nocive, introdurre specie animali se non previa autorizzazione comunale, usare imbarcazioni.

Organizzare manifestazioni sociali, ricreative, culturali e sportive, esercitare forme di commercio, se non negli spazi consentiti con specifico provvedimento autorizzativo, previo parere vincolante del Servizio Parchi e Giardini, in considerazione delle garanzie che il richiedente è in grado di fornire sulla preservazione delle risorse naturalistiche esistenti nell'area. 5. Il gioco e l'attività fisica non agonistica sono consentiti negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo, purchè non arrechino disturbo agli altri frequentatori. I campi da gioco all'aperto (*playground*) sono liberamente utilizzabili secondo l'articolazione oraria stabilita con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale. L'accesso e l'uso dello skate park sono disciplinati da specifico regolamento comunale.

6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse o, in mancanza di tale indicazione, dall'età di anni due all'età di anni dodici.

7. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

8. Nelle aree attrezzate riservate alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Ordinanze di esecuzione del regolamento

1. L'Autorità Comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. Ove occorra, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento sono assicurati mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione o dell'omissione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature non preventivamente autorizzato, ovvero di avvenute potature difformi alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero di constatati danneggiamenti, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dal Comune in relazione all'entità della violazione.

Art. 21

Sanzioni

1. La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n.267 s.m.i., secondo le modalità della Legge 24.11.1981 n.689.

2. Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

4. Sono fatti salvi:

- ✓ le eventuali altre sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione e dai regolamenti in materia ambientale, forestale, urbanistica ed edilizia, monumentale e paesaggistica;
- ✓ l'eliminazione ove occorra del motivo che ha dato luogo all'infrazione;
- ✓ il reimpianto di alberi in sostituzione, alle modalità di cui all'art. 22.

Art. 22

Impianti in sostituzione

1. In caso di abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, ovvero in caso di interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree (come prescritto nei precedenti articoli denominati "Abbattimenti di alberi", "Potature di alberi" e "Danneggiamenti"), oltre alle sanzioni previste all'art. 21, per ogni pianta abbattuta devono essere poste a dimora, in sostituzione, piante aventi la stessa valenza ambientale, in quantità e dimensioni come sotto indicato:

<i>Alberi abbattuti</i>	<i>Nuovi impianti in sostituzione</i>
Albero di I grandezza Circonferenza ceppaia uguale o minore di 100 cm	n.2 piante (dimensioni minime H.4.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 22 cm)
Albero di I grandezza Circonferenza ceppaia da 101 cm a 159 cm	n.3 piante (dimensioni minime H.4.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 22 cm)
Albero di I grandezza Circonferenza ceppaia uguale o maggiore di 160 cm	n.4 piante (dimensioni minime H.5.00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 25 cm)

Albero di II grandezza Circonferenza ceppaia uguale o minore di 80 cm	n.2 piante(dimensioni minime H.4.00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 20 cm)
Albero di II grandezza Circonferenza ceppaia da 81 cm a 129 cm	n.2 piante (dimensioni minime H.4.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 22 cm)
Albero di II grandezza Circonferenza ceppaia uguale o maggiore di 130 cm	n.3 piante (dimensioni minime H.4.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 22 cm)
Albero di III grandezza Circonferenza ceppaia uguale o minore di 60cm	n.2 piante (dimensioni minime H.3.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 18 cm)
albero di III grandezza Circonferenza ceppaia da 61 cm a 99 cm	n.2 piante(dimensioni minime H.4.00 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 20 cm)
Albero di III grandezza Circonferenza ceppaia uguale o maggiore di 100 cm	n.2 piante(dimensioni minime H.4.50 mt ovvero cfr tronco a mt 1,00 da terra non inferiore a 22 cm)
Abbattimento albero in sostituzione	Reimpianto identica pianta

2.A garanzia dell'adempimento di quanto sopra e nel caso in cui l'ufficio comunale competente verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, si applica quanto previsto all'art. 16 "Abbattimento di alberi".

3.Il Comune si riserva la possibilità di indicare il luogo dell'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

Art. 23

Norme finanziarie

Tutti gli importi, derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente Regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del Bilancio e il loro uso sarà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e sul ripristino ambientale.

Art. 24

Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 25

Norma transitoria

Le norme del presente Regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore.

Art. 26

Efficacia

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.